

FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università

Statuto

Art. 1

Denominazione, finalità e costituzione

La FGU GILDA-UNAMS, indicata nel prosieguo come FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università, ha sede in Napoli in Vico Luigi De Crecchio, 17 la sede può variare su proposta del Segretario Generale alla Segreteria Nazionale. La FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università è un'associazione senza scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- Partecipa alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nonché alla sottoscrizione dei contratti di lavoro nazionali e territoriali;
- Promuove la partecipazione e la collaborazione al progresso e al miglioramento dell'organizzazione del lavoro elaborando studi e proposte di politica e programmazione a qualsiasi livello, a sostegno del lavoro e degli interessi dei lavoratori;
- assiste gli associati, di cui all'art. 2, in ogni forma di rapporto con i datori di lavoro, ivi compresa la sede conciliativa e giudiziale secondo le norme di legge e di contratto nel tempo vigenti;
- organizza incontri di studio, convegni e altre iniziative e manifestazioni attinenti alle problematiche dei lavoratori ad esso appartenenti;
- concorda le modalità e le forme elettive unitarie di rappresentanza sindacale, nonché l'organizzazione e la partecipazione alle iniziative sindacali, assistenziali e culturali in favore dei lavoratori.

Art. 2

Tesseramento

La FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università rappresenta i dipendenti in servizio e il personale in quiescenza delle Università italiane pubbliche e private ivi compresi quelli dell'area dirigenziale e il personale docente, nonché quello di altri comparti e delle relative aree dirigenziali, che in qualunque ruolo, area e categoria ed a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma operano nelle Università Italiane pubbliche e private, nelle Fondazioni Universitarie e IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), nelle AA.OO.UU. (Aziende Ospedaliere Universitarie) e nelle AA.OO. (Aziende Ospedaliere) ove insistono Corsi di Laurea Universitari o convenzioni con le Università.

La piena titolarità delle deleghe sindacali è attribuita alla FGU GILDA-UNAMS.

L'accettazione o il rifiuto d'iscrizione al sindacato è deliberata entro 90 giorni dalla presentazione della delega da parte del richiedente, dal Segretario Generale Nazionale, se entro tale termine non è comunicato al Segretario locale della sede cui è stata presentata la delega di iscrizione un formale rifiuto motivato, l'iscrizione s'intende tacitamente accolta.

Non sono accettate iscrizioni al Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS da parte di dipendenti in servizio o in quiescenza che siano incorsi in condanne penali per reati gravi; in caso di eventuali condanne in tal senso comminate a componenti di Organi Nazionali, di Ateneo o Aziendali, questo comporterà la decadenza immediata da qualsiasi incarico sindacale e la sospensione da iscritto.

L'interessato potrà inoltrare eventuali controdeduzioni alla Segreteria Nazionale.

Art.3

Appartenenza Federale

Il Dipartimento Università fa parte della Federazione FGU GILDA-UNAMS che è soggetto politico unitario e che si articola a livello nazionale in Dipartimenti (Scuola, Afam, Ricerca, Università) e Strutture Organizzative Autonome (acronimo S.O.A.). I Dipartimenti, corrispondenti ai settori contrattuali di Scuola, Università, Ricerca e AFAM, dispongono di propria autonomia amministrativa ed organizzativa, si dotano di un proprio Statuto, coerente con quello della Federazione, di un proprio codice fiscale, redigono un proprio bilancio che viene annualmente trasmesso alla FGU.

Il Dipartimento ha competenza, anche contrattuale, di rappresentanza del proprio settore.

La FGU GILDA-UNAMS attribuisce al Dipartimento le prerogative sindacali che derivano dalla sua consistenza.

I singoli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione nella misura stabilita dagli organi statutari.

Il Dipartimento Università si conforma pertanto alle disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione FGU GILDA-UNAMS e deliberate dal Congresso Nazionale o altro organo statutario ad esso delegato.

Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, su richiesta delle Segreterie, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici.

In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il Segretario Generale Nazionale.

I membri di tutti gli organi direttivi del Dipartimento Università, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva.

Art. 4

Organi Nazionali

Sono organi del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS:

- Il Congresso Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Segretario Generale Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Tesoriere

Art. 5

Organi di Ateneo o Aziendali

Sono Organi di Ateneo o Aziendali del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS:

- Il Congresso di Ateneo o Aziendale
- Il Consiglio di Ateneo o Aziendale

- Il Segretario di Ateneo o Aziendale
- La Segreteria di Ateneo o Aziendale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Tesoriere (*la figura del Tesoriere negli organi di Ateneo o Aziendali non è obbligatoria*)

Art. 6

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie;

Il Congresso elegge il Segretario Generale Nazionale ed il Consiglio Nazionale.

Esso delibera:

- con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentati dai delegati congressuali relativamente alle modifiche del presente statuto;
- con maggioranza semplice in tutti gli altri casi.

Esso si celebra in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 del Consiglio Nazionale.

Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti attraverso la celebrazione dei congressi aziendali o di ateneo o nominati dai locali organi statuari nella misura stabilita dal regolamento congressuale.

Art.7

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale a regime si compone di un numero dispari di membri fino a un massimo di 81, (ottantuno) da eleggersi in sede congressuale. Tale organo è convocato dal Segretario Generale Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale che ne fanno parte entrambi di diritto.

Le delibere del Consiglio Nazionale sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In sede regolamentare sono altresì disciplinate le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale ha competenza in materia di:

- indirizzo politico generale;
- organizzazione e disciplina interna;
- politiche contrattuali;
- attività finalizzate all'elezione dei componenti delle RR.SS.UU.;
- criteri generali di gestione dei diritti e prerogative sindacali.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, massimo organo del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS, tra un Congresso Nazionale e l'altro ha i seguenti poteri:

- convocare il Congresso Nazionale;
- curare il conseguimento dei fini statuari nel rispetto delle mozioni congressuali;
- eleggere la Segreteria Nazionale;
- eleggere il Tesoriere Nazionale;

- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Collegio dei Proviviri;
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario annuale;
- emanare regolamenti attuativi ed integrativi dello Statuto in materia organizzativa, amministrativa e finanziaria, a meno di esplicite deroghe in favore di altri organi statutari;
- fissare l'importo della quota associativa al Sindacato;
- dirimere le controversie interne relative all'esercizio dei poteri statutari e delle prerogative sindacali.

Il Consiglio Nazionale, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti può eleggere alla carica, a titolo onorifico, di Presidente del Dipartimento Università della FGU, iscritti/e in attività di servizio o cessati/e, di specchiata moralità che nell'ambito dell'attività svolta abbiano dato al sindacato lustro, visibilità e un contributo significativo per la sua crescita.

Art. 8

Segretario Generale Nazionale

Il Segretario Generale Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale ed è il legale rappresentante del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS.

Fermo restando i poteri connessi alla legale rappresentanza del sindacato, compete comunque al Segretario Generale Nazionale:

- convocare e presiedere le riunioni degli organi statutari nazionali ad esclusione del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendo, altresì, l'ordine del giorno;
- attribuire le deleghe ai dirigenti nazionali o ad iscritti anche non eletti negli organi Statutari;
- la gestione e la fruizione delle prerogative sindacali, rispetto alle Amministrazioni interessate;
- proporre alla Segreteria Nazionale il commissariamento di una o più sedi di ateneo o aziendali, nei casi previsti dalle disposizioni statutarie e/o regolamentarie.

Art. 9

Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale Nazionale che ne stabilisce l'ordine del giorno.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da altri otto membri, eletti dal Consiglio Nazionale su indicazione dello stesso Segretario Generale.

Le delibere della Segreteria Nazionale sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; a parità di voti prevale quello del Segretario Generale Nazionale.

La Segreteria Nazionale, massimo organo esecutivo del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS, ha le seguenti competenze:

- attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale ed è convocata periodicamente dal Segretario Generale che redige l'ordine del giorno. Nel corso della sua prima riunione, essa elegge uno o più vicesegretari. Il Tesoriere, se esterno dalla Segreteria Nazionale, può partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
- dispone il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 11 del presente Statuto, nei confronti dell'associato che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e in ambito lavorativo e trasmette l'atto al Collegio dei Proviviri

per l'eventuale provvedimento di espulsione; l'associato può inoltrare ricorso avverso la decisione della Segreteria Nazionale al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- provvede ad attuare i dispositivi adottati dal Collegio dei Probiviri;
- provvede a nominare i rappresentanti del Sindacato presso Organismi e Commissioni;
- vigila sugli organi periferici del Sindacato, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti;
- individua le delegazioni trattanti in sede di rinnovo del CCNL;
- assegna i distacchi sindacali e i permessi sindacali, secondo un criterio che tenga conto delle consistenze associative certificate secondo le modalità organizzative interne.
- ratifica la proposta di commissariamento formulata dal Segretario Generale Nazionale su una o più sedi di ateneo o aziendali.
- nomina in caso di necessità il Segretario Regionale.

Art. 10

Presidente Nazionale

È il massimo garante del rispetto dello Statuto e delle norme interne.

I requisiti del Presidente Nazionale devono essere di specchiata integrità, serietà, professionalità e trasparenza. Viene nominato dal Consiglio Nazionale. A tal fine, ha la facoltà di rinviare al Collegio dei Probiviri provvedimenti e delibere da assoggettare al controllo di legittimità. Il Collegio decide in via definitiva.

Il Presidente Nazionale presiede i lavori del Consiglio Nazionale di cui è membro di diritto.

Art.11

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio Nazionale (art. 7), ha il compito di esaminare tutte le controversie interne al sindacato.

Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

Sono di competenza del Collegio dei Probiviri, in unica istanza, le controversie insorte tra i membri degli organi nazionali, regionali, di Ateneo/Azienda e gli iscritti deferiti al Collegio. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono definitivi.

Il Collegio, ricevuti gli atti, dispone l'immediata apertura del procedimento disciplinare relativo al deferito. Se le contestazioni risultano manifestamente infondate dispone l'archiviazione, altrimenti procede alla contestazione degli addebiti.

L'atto di addebito deve preliminarmente, in relazione a specifici casi, fissare i termini delle ulteriori fasi del procedimento garantendo sempre e comunque il contraddittorio tra le parti e a garanzia del deferito inviato contestualmente per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la deplorazione;
- 3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
- 4) l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri comunica il proprio lodo alla Segreteria Nazionale, che lo recepisce e provvede ad attuarne il dispositivo.

Al Collegio dei Probiviri compete l'adozione del provvedimento di espulsione dall'Organizzazione,

successivo a quello della sospensione cautelare disposto dalla Segreteria Nazionale come previsto dall'articolo 9 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione.

In caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità di uno o più componenti, la Segreteria Nazionale può integrare per cooptazione il Collegio che verrà ratificato dal Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio Nazionale (art. 7). Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della propria attività davanti al Consiglio Nazionale e alla Segreteria Nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Il compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di certificare il bilancio preventivo e consuntivo e controllare l'andamento amministrativo della FGU GILDA DIPARTIMENTO Università e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali in prima istanza alla Segreteria Nazionale e davanti al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi del sindacato.

Il Presidente a sua discrezione, può convocare in remoto anche più volte all'anno il Collegio e previa autorizzazione della spesa da parte della Segreteria Nazionale, in presenza almeno una volta all'anno, per relazionarlo sullo stato dell'esercizio contabile amministrativo dell'anno in corso (bilancio), nonché effettuare un controllo complessivo attraverso gli strumenti messi a sua disposizione dal Tesoriere, quali gli estratti conto e i documenti amministrativi contabili, riguardanti le entrate e le uscite. In caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità di uno o più componenti, la Segreteria Nazionale può integrare per cooptazione il Collegio la cui ratifica verrà sancita dal Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

Art. 13

Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Nazionale su indicazione del Segretario Generale, legale rappresentante del sindacato ha delega dallo stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria del sindacato, in conformità alle deliberazioni della Segreteria Nazionale. In caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità, la Segreteria Nazionale può integrare per cooptazione il Tesoriere la cui ratifica verrà sancita dal Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

Art. 14

Consulta dei Responsabili delle sedi di Ateneo e di Azienda

L'Assemblea dei Responsabili territoriali è composta da tutti i responsabili eletti o nominati datutte le sedi locali. È convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15

Consulta Nazionale Personale Docente

La Consulta, presieduta dal Segretario Generale Nazionale o da suo delegato, è organo consultivo del sindacato deputato alla trattazione di ogni tema o questione inerente il personale docente.

È composta da un minimo di 9 (nove) fino ad un massimo di 20 (venti) iscritti al sindacato, in servizio o in quiescenza, che appartengono o sono appartenuti ai ruoli della docenza.

Art.16

Incompatibilità

Tutte le cariche degli organismi statuari del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti politici, o con l'appartenenza agli uffici dei partiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme previste dal vigente Statuto FGU GILDA-UNAMS ed in mancanza, dalle norme di legge previgenti.

Art. 17

Congressi Locali (Ateneo o AOU)

Presso ciascuna sede di Ateneo o AOU, alle scadenze indicate dallo Statuto, si svolgono i Congressi locali tramite i quali si eleggeranno il Segretario Ateneo e/o Aziendale, Consiglio e su proposta del Segretario, la Segreteria Ateneo e/o Aziendale che, sempre su proposta del Segretario nominerà il Collegio dei Revisori.

Art. 18

Consiglio Ateneo e/o Aziendale

Il Consiglio si compone di un numero dispari di membri, da eleggersi in sede congressuale. Tale organo è convocato e presieduto dal Segretario Generale Ateneo e/o Aziendale che ne fa parte di diritto.

Le delibere del Consiglio sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Segretario.

Il Consiglio ha competenza in materia di:

- indirizzo politico generale;
- organizzazione e disciplina interna;
- politiche contrattuali;
- eleggere il Tesoriere di Ateneo e/o Aziendale (*la figura del Tesoriere negli organi di Ateneo o Aziendali non è obbligatoria*);
- attività finalizzate all'elezione dei componenti dei vari organi elettivi o di nomina;
- convocare il Congresso di Ateneo o di Azienda;
- approvare il bilancio validato dal Collegio dei Revisori ove presente o direttamente proposto dal Segretario.

Art. 19

Durata del mandato e prerogative del Segretario Ateneo o Aziendale

Il Segretario Ateneo o Aziendale è eletto dal congresso o dall'assemblea degli iscritti presso l'Ateneo o l'Azienda, a tale scopo convocata ogni 4 anni, almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato del Segretario.

La votazione avviene con le seguenti modalità:

- in prima votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- in seconda votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti;
- in terza ed ultima votazione, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi;
- in ipotesi di parità tra due o più candidati, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 20

Prerogative del Segretario Ateneo e/o Aziendale

Il Segretario Ateneo e/o Aziendale è il legale rappresentante del sindacato in sede locale, allo stesso competono le seguenti prerogative:

- propone al Consiglio i nominativi dei componenti della Segreteria;
- convoca e presiede le sedute della Segreteria di Ateneo e/o Aziendale, stabilendone il relativo ordine del giorno;
- guida e nomina la delegazione trattante della contrattazione integrativa di secondo livello in sede di Ateneo o Aziendale, in prima persona o tramite proprio delegato;
- gestisce i permessi sindacali attribuiti in ambito locale;
- dispone la predisposizione del bilancio annuale della sede di Ateneo o Aziendale;
- propone alla Segreteria la nomina dei componenti di parte sindacale negli organi paritetici e/o commissioni previsti negli accordi decentrati (CUG, Provvidenze per il personale, formazione etc.);
- prospetta alla Segreteria l'elenco dei candidati per le elezioni delle RSU e degli organi di governo dell'Ateneo e/o AOU;
- invia al Segretario Generale i bilanci approvati dal Consiglio di Ateneo o Aziendale entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- provvede ad ogni altra incombenza relativa alla gestione della sede di Ateneo o Aziendale del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS.

Art.21

Segreteria Ateneo o Aziendale

La Segreteria è presieduta dal Segretario o da un suo delegato ed elabora le proposte di politica sindacale in ambito locale;

In caso di mancanza del Consiglio, la Segreteria approva il bilancio validato dal Collegio dei Revisori ove presente o direttamente proposto dal Segretario;

Approva le candidature per le elezioni delle RSU e degli organi di governo dell'Ateneo e/o AOU;

Approva la nomina dei componenti negli organi paritetici e/o commissioni previsti negli accordi decentrati (CUG, Provvidenze per il personale, formazione etc.).

Art. 22

Centro Studi

Il Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS si avvale di un Ufficio Studi composto da consulenti interni ed esterni al sindacato stesso che operano ognuno per gli aspetti riguardanti le proprie materie.

Il Centro Studi cura la formazione dei futuri dirigenti sindacali, promuove gli aspetti normativi di settore, nonché l'aggiornamento costante riguardante la materia del lavoro.

Art. 23

Modifiche statutarie

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei voti. Sempre in sede congressuale potranno essere deliberate norme disciplinanti per una eventuale scioglimento dell'associazione.

Il Congresso Nazionale può demandare al Consiglio Nazionale eventuali ulteriori modifiche statutarie dovessero rendersi necessarie tra lo svolgimento di un Congresso e l'altro.

Art. 24

Norme regolamentari di attuazione e integrazione

Come già indicato nei precedenti articoli, il Consiglio Nazionale adotta uno o più Regolamenti di esecuzione del presente Statuto, che andranno a farne parte integrante.

Art. 25

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal vigente Statuto FGU GILDA-UNAMS ed in mancanza, dalle norme di legge previgenti.

Il presente Statuto composto da n. 25 articoli e come previsto all'art. 24 dello Statuto medesimo, ne è parte integrante il regolamento denominato "Regolamento attuativo dello Statuto" composto da n.9 articoli e dall'allegato A - Procedura disciplinare del Collegio dei Probi Viri - composto da n. 4 articoli, registrato secondo le disposizioni normative vigenti in materia, sarà inviato in copia per quanto di competenza e per la maggiore rappresentatività all'ARAN ed alle altre Amministrazioni competenti.

Tutti gli organi statutari durano in via ordinaria quattro anni


Letto e sottoscritto

Roma, 15 gennaio 2022

Il Presidente
Arturo Maullu



Il Segretario Verbalizzante
Carlo Ceraldi



FGU GILDA-UNAMS - Dipartimento Università
Regolamento attuativo dello Statuto

Art.1

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 24 dello Statuto ed è parte integrante dello stesso.

Art.2

Il Dipartimento Università è tenuto a garantire ai propri associati l'iscrizione alla FGU, il cui pagamento del tesseramento è a carico degli organi nazionali del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS nella misura economica stabilita dai regolamenti della FGU GILDA-UNAMS.

Art.3

La quota di iscrizione mensile al sindacato per il personale in servizio è pari allo 0,50% dello stipendio mensile e dell'IIS, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali.
Il personale in quiescenza di cui all'articolo 2 del presente Statuto è tenuto a versare in una unica soluzione la quota annuale il cui valore economico è stabilito dalla Federazione GILDA-UNAMS. entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno.

Art.4

Il valore percentuale di ristoro alle sedi di appartenenza delle quote di cui all'art. 3 del presente regolamento è stabilito dalla Segreteria Nazionale.

Art.5

Per quanto riguarda la partecipazione dei delegati al Congresso Nazionale, fanno fede i tabulati dell'ufficio stipendi degli Atenei/AOU del mese stabilito dalla Segreteria Nazionale inviati al Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS.

Art.6

Per l'effetto di quanto previsto dai precedenti articoli il Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS partecipa alla vita statutaria della FGU GILDA-UNAMS ed i propri rappresentanti eventualmente eletti e/o nominati possono assumere cariche statutarie nella stessa.

Art.7

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento i rapporti tra il Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS e la FEDERAZIONE FGU sono integralmente disciplinati dallo Statuto della Federazione GILDA-UNAMS nella parte riservata ai Dipartimenti, così come riportato agli artt. 1,2,3 dello Statuto FGU GILDA-UNAMS.

Art.8

L'immotivata e mancata presentazione della lista RSU o l'assenza ingiustificata dei rappresentanti della sede locale a tre riunioni consecutive degli Organi Statutari Nazionali, comporta la decadenza dalle cariche rivestite da essi.

Art.9


Il presente regolamento e l'allegato A - Procedura disciplinare del Collegio dei Probi Viri, composto da n. 4 articoli sono parte integrante dello Statuto del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS e possono essere modificati solo con le stesse procedure previste per le modifiche dello Statuto medesimo.

Letto e sottoscritto
Roma, 15 gennaio 2022

Il Presidente
Arturo Maullu



Il Segretario verbalizzante
Carlo Ceraldi



ALLEGATO A **FGU GILDA-UNAMS - Dipartimento Università**
Regolamento attuativo articolo 11 dello Statuto (Collegio dei Probiviri)
Procedura disciplinare

Premesso che il Collegio dei Probiviri è Organo esclusivamente Nazionale della Federazione, con compiti e poteri regolati dagli artt. 4 e 11 dello Statuto della Federazione Gilda-Unams Dipartimento Università, il presente regolamento disciplina la procedura dei procedimenti sottoposti al Collegio.

Art.1: Requisiti di ammissibilità.

Il ricorso deve essere inviato a cura dell'interessato al Collegio dei Probiviri cui spetta il compito di verificare l'ammissibilità, l'archiviazione o formalizzare l'atto di addebito.

Il ricorso deve:

1. indicare il nominativo, la residenza o il domicilio del ricorrente;
2. contenere l'esatta esposizione dei fatti e delle considerazioni in diritto, ed eventuali documenti allegati dei quali si intende avvalere;
3. indicare indirizzo di posta elettronica ove intende ricevere comunicazioni.

L'assenza anche di un solo requisito indicato può determinare l'inammissibilità del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri.

Nei casi di inammissibilità o di archiviazione del ricorso, è obbligo del Collegio dei Probiviri notificare la disposizione al ricorrente che non può in nessun caso reiterare il ricorso.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo, di inviare copia delle disposizioni e relativa documentazione, alla Segreteria Nazionale entro un tempo ragionevole e non oltre 10 giorni dalla decisione.

Art.2: L'atto di addebito.

Se il Collegio dei Probiviri ritiene procedibile il ricorso, avvia il procedimento disciplinare nei confronti del deferito e dispone l'Atto di addebito.

L'atto di addebito deve prioritariamente fissare i termini delle ulteriori fasi del procedimento e, indicare il provvedimento per cui il Collegio ritiene di adottare nei confronti del deferito, come previsto dall'art. 11 dello Statuto della Federazione Gilda-Unams Dipartimento Università.

L'Atto di addebito deve essere notificato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento da parte del Collegio; copia dell'Atto deve essere inviata per conoscenza e a garanzia delle parti alla Segreteria Nazionale.

Al fine di ridurre i tempi, a corredo dell'atto di addebito deve essere allegata tutta la documentazione allegata al ricorso.

Art.3: Garanzie per le parti.

Il Collegio deve garantire sempre il contraddittorio tra le parti.

I livelli di garanzia per le parti sono tre:

- A) disponibilità dei documenti;
- B) possibilità di presentare memorie difensive;

C) audizione innanzi al Collegio.

È ammessa l'assistenza di un legale esterno all'associazione.

In particolare:

a) tutti i documenti prodotti da parte ricorrente devono essere trasmessi anche a parte deferita, come previsto all'art. 2.

b) la parte deferita ha facoltà di presentare una memoria difensiva, con i medesimi requisiti del ricorso, che deve essere trasmessa a parte ricorrente e al Collegio entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso; la trasmissione può avvenire anche per posta elettronica all'indirizzo indicato da parte ricorrente; alla memoria possono essere allegati dei documenti.

c) ricevuti il ricorso e la memoria, o decorso il termine per il deposito della memoria, il Presidente del Collegio fissa la data per l'eventuale audizione, qualora richiesta, e ne dà comunicazione alle parti, con un preavviso di almeno dieci giorni. All'incontro fissato, il Presidente dirige l'audizione e ne regola lo svolgimento, ove possibile in contraddittorio tra le parti. Se una delle parti non si presenta si procede ugualmente all'audizione. Il Collegio assume ogni iniziativa ritenuta utile per la decisione della controversia, esercitando i poteri istruttori.

Art.4: Tempi del procedimento e "decisione" del Collegio.

Il procedimento deve svolgersi e concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del Collegio dei Proviviri, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Federazione Gilda-Unams Dipartimento Università.

Per eccezionali e motivati impedimenti sia da parte del Collegio sia da parte del deferito, il termine di 90 giorni può essere prorogato consensualmente di ulteriori 30 giorni, attraverso comunicazione alle parti e per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

Decorso i 90 giorni ed eventuale proroga, il ricorso viene considerato decaduto e gli atti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale, con motivazione scritta da parte del Presidente del Collegio dei Proviviri.

La decisione motivata è adottata a maggioranza dal Collegio, depositata presso la sede del Collegio e inviata alle parti e alla Segreteria Nazionale per l'attuazione del dispositivo, decorso il termine di trenta giorni dell'eventuale appello del deferito.

Letto e sottoscritto

Roma 15 gennaio 2022

Il Presidente
Arturo Maullu



Il Segretario verbalizzante
Carlo Ceraldi

